



ORDINANZA N. 1.092 in data 15 /06/2017

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO INTRODUZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO NEL COMUNE DI CASSAGO BRIANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NEL GIORNO 08 LUGLIO 2017 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE – TRA LA LUNA E LE STELLE -

IL SINDACO

- **Considerato** che nel Comune di Cassago Brianza si svolgerà la manifestazione denominata “TRA LA LUNA E LE STELLE” Sabato 08 luglio 2017 si terranno pubblici trattenimenti che richiameranno un forte afflusso di pubblico in zona residenziale, quindi in un contesto urbanistico molto sensibile e delicato tale da dover essere tutelato ai fini della civile convivenza e del rispetto della sicurezza pubblica e dello stesso ordine pubblico;
- **Considerato** che nonostante l’opera di controllo e contrasto svolta dagli Organi di Vigilanza, occorre garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica ed il civile e sereno svolgimento degli spettacoli, prevenendo ogni possibile forma di pericolo dovuta ad oggetti quali i contenitori in vetro che possono rivelarsi per la loro natura potenzialmente pericolosi;
- **Ritenuto** che eventuali abbandoni di bottiglie di vetro o contenitori simili, in luogo pubblico o privato, creerebbero una situazione di grave degrado per il decoro urbano, oltre a costituire grave pericolo per l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la civile convivenza;
- **Vista** pertanto la necessità di intervenire nell’area sopra indicata, prima dell’insorgenza di fenomeni di disordine ed il degrado urbano ed ambientale, rischiosi per la sicurezza ed incolumità pubblica, causati dall’uso improprio di bottiglie o di contenitori in vetro che possono essere trasformati in oggetti atti ad offendere;
- **Considerato** che i fenomeni descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocandone di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell’incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;
- **Attesa** la volontà dell’Amministrazione comunale di garantire condizioni generali di sicurezza sia ai cittadini residente che ai numerosi frequentatori degli eventi che si svolgono sul territorio, attraverso azioni che sviluppano l’educazione a comportamenti consapevoli;
- **Ritenuto** pertanto che per le premesse di cui sopra sia necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo limitato alle due date di svolgimento degli eventi indicati, al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo che nella località richiamata in oggetto, sia fatto divieto assoluto di vendita, somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico;



- **Visto** l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 Aprile 2017 n. 48;
- **Visto** l'art. 6 c. 2 e 3 del D.L. n.117 del 03.08.2007 convertito in Legge n.160 del 02.10.2007 (Disposizioni statali sulla vendita e somministrazione di alcolici)
- **Visto** il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione", con il quale viene disciplinato l'ambito di applicazione di tale potere del Sindaco, dando facoltà allo stesso di intervenire sia per contrastare, che per prevenire le situazioni di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, oltre alle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, nonché i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericolo l'accesso ad essi;
- **Informato** il Prefetto e il Questore ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

1) il divieto assoluto di vendita, somministrazione, introduzione e consumo sul posto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in luogo pubblico o aperto al pubblico in Cassago Brianza, **dalle ore 18.00 del giorno 08 luglio 2017 alle ore 03.30 del giorno 09 luglio 2017**, e più precisamente nella sotto-indicata area :

- **Via N. Sauro , comprese aree parcheggio;**
- **Piazza Donatori di Sanguie;**
- **Via Duca Uberto Visconti di Modrone**
- **Piazza Guido Visconti di Modrone;**

2) E' vietato altresì nelle vie in elenco di cui al precedente punto 1, **l'abbandono** di bottiglie o contenitori di vetro e simili, al fine di evitare situazioni di degrado al decoro urbano, ambientale ed igiene pubblica nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e del patrimonio pubblico e privato.

3) Restano salve le disposizioni di cui al D.L. n.117/2007 convertito in L. 160/2007 (Divieti e violazioni relative alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche imposti dalle norme statali);

4) Le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, così come definite dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;



INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



il Sindaco
Rosaura FUMAGALLI